



COMUNE DI AGRIGENTO

-----*-----

ORDINANZA SINDACALE N. 111 DEL 18-07-2019

Oggetto: Determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti “sensibili” (scuole, ospedali, centri sportivi, luoghi di culto) per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività.

Integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 35 del 20 marzo 2019.

IL SINDACO

Preso atto delle interlocuzioni avute - per le vie brevi - con il rappresentante locale di Assotrattenimento (As. Tro) - Confindustria Sit degli operatori del gioco lecito, in occasione delle quali ha riferito al Segretario Generale dell'Ente, che a sua volta ha compulsato incontro tra il predetto rappresentante locale di Assotrattenimento e il Dirigente del Settore II per gli approfondimenti giuridici del caso, in relazione all'ordinanza sindacale in oggetto, nonché valutate le ragioni di alcuni operatori commerciali, nel corso di incontri protesi a valutarne l'impatto sulle attività produttive insistenti sul territorio comunale.

Considerato che dopo una prima fase di sperimentazione degli effetti del suddetto provvedimento risulta opportuna una valutazione in merito all'effettivo raggiungimento del punto di equilibrio tra le istanze imprenditoriali e le *preminenti* esigenze di tutela dei giovani dal rischio della ludopatia.

Evidenziato che il potere di ordinanza sindacale – laddove sia impositivo di limitazioni a condotte di cittadini e ad attività imprenditoriali - debba sempre ricercare il necessario temperamento di opposti interessi meritevoli di protezione, pur senza declinare al principio generale di maggior tutela delle esigenze espresse dalle fasce più deboli e degli interessi della collettività rispetto a quelli individuali.

Ritenuto che, in materia di disciplina degli orari e delle distanze delle sale da gioco, le limitazioni di maggior rigore, debbano rispettare il principio di graduazione e proporzionalità, ponendo al centro della tutela preferibilmente i giovani e quindi tutti i contesti di aggregazione giovanile, da intendere fasce più deboli e più esposte al rischio ludopatia.

Ritenuto altresì necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge.

Valutato che, si deve trattare, a ben vedere, di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente, dalle fasce deboli e influenzabili della popolazione (*giovani, anziani e persone svantaggiate o malate, tutti potenzialmente non in grado, per immaturità, solitudine e condizioni personali e/o sociali in genere, di gestire prudentemente e con temperanza l'accesso a tale forma di intrattenimento*). Non sono quindi riconducibili, ai luoghi sensibili, ad esempio, ambulatori medici, luoghi di culto e canoniche, la cui frequentazione è propria di *categorie indifferenziate* di persone. Le chiese, ad esempio, sono luoghi dedicati alla preghiera, sia collettiva che personale, e quindi sono aperti e frequentati dall'indifferenziata, anagraficamente e socialmente, comunità dei fedeli (T.a.r. Trentino Alto Adige, Trento, sez. unica, 21 febbraio 2013, n. 64). E purtuttavia si ritiene egualmente doverle includere nel presente

provvedimento, seppure con una opportuna graduazione e regola aurea di proporzionalità, così come i centri ricreativi e di aggregazione sociale genericamente intesi.

Richiamata la nota della Questura di Agrigento Prot.n.3427 del 17/01/19 (Prot. Gen. Comune del 17/01/19 al n.4355), con la quale è stato espressamente richiesto se risultasse adottata per il Comune di Agrigento apposita ordinanza sindacale che regolamenti le distanze minime dai luoghi sensibili, gli orari di apertura e chiusura delle attività in argomento, ovvero sia stato adottato dal consiglio Comunale apposito Regolamento sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi di intrattenimento e svago, stante la **discrezionalità** decisionale del Sindaco in detta materia.

Sentito il Dirigente del Settore II in ordine alla regolarità tecnica.

Dato atto che la regolazione dei comportamenti indicati nel preambolo del presente provvedimento avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità.

Tutto ciò premesso e ritenuto dover emendare il provvedimento ordinativo, già proposto dal Dirigente del Servizio "Sicurezza Urbana" sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48).

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;
- l'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
- gli artt. 18, 57 del TULPS;
- il D. Lgs. del 4 aprile 2010 n. 58, modificato con D. Lgs. n. 176 del 25 settembre 2012.
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/781.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/U/U/003881/12001 del 19/03/18;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/U007081/12001 DEL 21/05/2018;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007;
- il Decreto direttoriale 27/07/2011;
- la Direttiva del capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1.

ORDINA

A integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 35 del 20 marzo 2019 le cui premesse e motivazioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento

1. Di stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza:

E' VIETATA, fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali, **l'apertura di sale gioco**, sia tradizionali che Video lottery terminal (VTL), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S., con esclusione delle istanze presentate da soggetti che intendano subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti (ad esempio nei casi di cessione d'azienda o di cambio del legale rappresentante della società):

a. localizzati a meno di 500 (cinquecento) metri secondo il percorso pedonale più breve da:

ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO
CENTRI GIOVANILI
CENTRI SPORTIVI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI



b. localizzati a meno di 300 (trecento) metri secondo il percorso pedonale più breve da:

STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE

c. localizzati a meno di 200 (duecento) metri secondo il percorso pedonale più breve da:

LUOGHI DI CULTO
CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
ALTRE STRUTTURE CULTURALI
CENTRI RICREATIVI

Le suddette disposizioni inerenti alle distanze minime delle sale gioco ed i cosiddetti siti "sensibili", si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare medesima del 19/03/18 n°557/PAS/U/003881/12001 del Ministero dell'Interno.

2. Di disporre, a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza, i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art.86 e 88 del T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

A) Orari di esercizio delle sale gioco esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 settembre al 15 giugno)

Da lunedì al venerdì	dalle ore 11,30 alle 01,00
Sabato e prefestivi	dalle ore 11,30 alle ore 02,00
Domenica e prefestivi	dalle ore 11,30 alle 01,00

PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 giugno al 14 settembre)

da lunedì a domenica compresi i festivi	dalle ore 11,30 alle ore 02,00
-----------------------------------------	--------------------------------

B) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc...);

b) negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VTL, ecc...);

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 settembre al 15 giugno)

Da lunedì al venerdì:	dalle ore 12,00 alle 01,00
Sabato e prefestivi	dalle ore 12,00 alle ore 02,00
Domenica e festivi	dalle 12,00 alle 01,00


PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 giugno al 14 settembre)

da lunedì a domenica compresi i festivi	dalle ore 11,30 alle ore 02,00
-----------------------------------------	--------------------------------

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

3. Di disporre che tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare oltre quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

— ***Obbligo di esposizione di un apposito cartello di dimensioni minime cm 20x30, in cui luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento***



sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;

— *Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale gioco e/o di funzionamento degli apparecchi.*

4. Di prevedere che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale – la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n.267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

Inoltre nel caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689.

5. Di incaricare gli Ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica del controllo relativo all'osservanza dell'Ordinanza.

6 Di Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in:

- o Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi e sulla HOME PAGE del Comune;
- o Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organi indirizzo politico".

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla:

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
Alla Questura di Agrigento;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento;
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
Al Dirigente Comandante della Polizia Municipale;
All'Assessore comunale alla Polizia Locale e Sicurezza;
All'Ufficio Stampa per darne adeguata comunicazione.

AVVERTE

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della L.R. 30/04/1991 n. 10, che la struttura amministrativa competente è il Settore II, il cui Dirigente è l'Avv. Cosimo Antonica.

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire da quello successivo alla notifica dell'atto.

Ai sensi dell'art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo il presente provvedimento rivolto ad un numero indefinito di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.


IL SINDACO

Dott. Calogero Firetto

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 267/2000 e dell'art.1, comma 1 lett. i), della L.R. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs n°267/2000.

Il Dirigente
Dott. Cosimo Antonica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Antonica', is written over the printed name 'Dott. Cosimo Antonica'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.